

**ACCORDO TRA L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VERONA,
L'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI VICENZA E L'UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI VERONA**

L'Università degli Studi di Verona – Facoltà di Economia, rappresentata dal Preside pro-tempore prof. Francesco Rossi

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona, rappresentato dal Presidente pro-tempore prof. Giovanni Battista Alberti

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza, rappresentato dal Presidente pro-tempore dott. Athos Santolin

Visti

- l'articolo 43 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*), i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR) ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDEC);
- l'articolo 46 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 47 del D.Lgs. 139/2005, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito della convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'articolo 36, comma 3 del D.Lgs. 139/2005 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)¹, e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti contabili – occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)²;

¹ Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 26 luglio 2007.

² In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 26 luglio 2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L 33), classe delle lauree in scienze economiche.

- l'articolo 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

considerato

- che la convenzione quadro fra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, ex art. 43, comma 2, decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, siglata il 13 ottobre 2010, ha fissato le condizioni minime che consentono:
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
 - lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
 - l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- che la predetta convenzione quadro ha altresì fissato le condizioni minime per la realizzazione di percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile;
- che la convenzione quadro tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili prevede che gli Ordini territoriali e le Università diano attuazione a quanto in essa contenuto mediante la sottoscrizione di accordi a livello locale, applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale;

stipulano

il seguente accordo.

Articolo 1. Individuazione del percorso formativo

1. Nel rispetto della Convenzione quadro siglata fra il MIUR ed il CNDCEC il 13 ottobre 2010 e al fine di realizzarne gli obiettivi, le parti concordano di individuare nel Corso di Laurea in Economia Aziendale della classe L-18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*), nel Corso di Laurea in Economia e Commercio della classe L-33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) e nel Corso di Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) percorsi formativi idonei a garantire:

- elevato livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione;
- correlazione degli studi all'attività professionale che si intende esercitare, facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro;
- ottimizzazione dei tempi, agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile;
- incentivazione al conseguimento della laurea magistrale.

2. Le parti concordano che i contenuti dei suddetti percorsi formativi sono compatibili con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE e del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti e di

accesso all'esercizio di tale attività, e pertanto garantiscono la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'Esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato.

3. In ossequio agli obiettivi sopra indicati, le parti si impegnano a disciplinare le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui all'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 durante il corso di studi magistrale.

Articolo 2. Contenuti del corso di laurea triennale

1. Le parti convengono che il piano didattico del Corso di Laurea in Economia Aziendale della classe L-18 garantisce allo studente la possibilità di acquisire crediti formativi universitari in misura sufficiente a:

- restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo e di consentire;
- consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili;
- consentire l'acquisizione dei CFU necessari per essere ammessi a svolgere il Corso di Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa.

In particolare, entrambi i corsi assicurano:

a) la possibilità di conseguire, nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari, un numero di CFU pari o superiore ai minimi stabiliti dall'art. 1 della Convenzione Quadro fra il MIUR e il CNDEC (cfr. Tab. 1):

Tab. 1

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	almeno 24 CFU
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	almeno 15 CFU

b) un'offerta formativa comprensiva di insegnamenti che presentino nel proprio programma di studio moduli formativi aventi a oggetto in misura significativa e comunque coerente con la predetta Convenzione Quadro le seguenti materie: contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale e indipendenza; tecnica professionale della revisione;

c) un'offerta formativa comprensiva di insegnamenti che presentino nel proprio programma di studio moduli formativi aventi a oggetto in misura significativa e comunque coerente con la predetta Convenzione Quadro le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del lavoro e della previdenza sociale; diritto processuale civile; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

4. L'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Economia aziendale, soddisfacendo i requisiti indicati nei precedenti commi, indica coerentemente fra i propri obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alle attività libero professionali, con particolare riferimento a quelle di tipo amministrativo-contabile, e quindi anche alle professioni di esperto contabile di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, e di revisione legale dei conti di cui al D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche con riferimento al Corso di Laurea in Economia e Commercio della classe L-33 (*classe delle lauree in scienze economiche*). Verrà tuttavia richiesta un'integrazione del percorso formativo mediante sostenimento di esami supplementari per un numero di CFU e in discipline che saranno puntualmente individuati a cura di una apposita Commissione paritetica

formata da professori della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Verona e da rappresentanti dei Consigli dell'Ordine di Verona e di Vicenza.

Articolo 3. Contenuti del corso di laurea magistrale

1. Le parti convengono che il piano didattico del Corso di Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) garantisce allo studente la possibilità di acquisire crediti formativi universitari in misura sufficiente a:

- restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo;
- consentire l'esonero dalla prima prova dell'esame per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili;
- consentire lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale,

In particolare, il corso assicura allo studente:

a) la possibilità di conseguire, nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari, un numero di CFU comunque pari o superiore rispetto ai minimi stabiliti dall'art. 2 della Convenzione Quadro fra il MIUR e il CNDEC (cfr. Tab. 2):

Tab. 2

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	almeno 18 CFU
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	almeno 9 CFU
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	almeno 21 CU

Ai sensi dell'art. 2, punto 3), 3° cpv. della Convenzione Quadro, ai fini del calcolo dei CFU minimi di cui al precedente comma, parte dei crediti formativi conteggiati possono essere stati già acquisiti nel Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale L-18 o in Economia e Commercio I-33 (quest'ultima come integrata ai sensi dell'art. 2 comma 5) in aggiunta rispetto ai CFU minimi previsti al precedente art. 2, comma 1, punto a), Tab. 1.

b) un'offerta formativa comprensiva, nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati al precedente punto a), Tab. 2, di insegnamenti che presentino nel proprio programma di studio moduli formativi aventi a oggetto in misura significativa e comunque coerente con la Convenzione Quadro MIUR-CNDEC le seguenti materie: ragioneria generale e applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale, contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati, principi contabili nazionali e internazionali; analisi finanziaria; gestione del rischio e controllo interno; principi di revisione nazionale e internazionali; disciplina della revisione legale; deontologia professionale ed indipendenza; tecnica professionale della revisione.

c) un'offerta formativa comprensiva, nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari indicati al precedente punto a), Tab. 2, di insegnamenti che presentino nel proprio programma di studio moduli formativi aventi a oggetto in misura significativa e comunque coerente con la Convenzione Quadro MIUR-CNDEC le seguenti materie: diritto civile e commerciale; diritto societario; diritto fallimentare; diritto tributario; diritto del

lavoro e della previdenza sociale; diritto processuale civile; informatica e sistemi operativi; economia politica, aziendale e finanziaria; principi fondamentali di gestione finanziaria; matematica e statistica.

4. L'Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Economia e Legislazione d'Impresa, soddisfacendo i requisiti indicati nei precedenti commi, indica coerentemente fra i propri obiettivi formativi specifici la formazione per l'accesso alla libera professione, in particolare di quella di dottore commercialista iscritto alla Sezione A dell'Albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di cui al D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.

Articolo 4. Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale

1. Coloro che sono iscritti al Corso di Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa della classe LM 77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*), possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale se hanno conseguito:

- a) la laurea triennale in Economia Aziendale della classe L-18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*);
- b) la laurea triennale in Economia e Commercio della classe L-33 (*classe delle lauree in scienze economiche*), integrata secondo le modalità indicate al precedente art. 2, comma 5;
- c) una laurea triennale delle classi L-18 e L-33, ovvero di classi diverse purché risultino soddisfatti i requisiti curriculari previsti dall'Ordinamento didattico per l'ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa.

2. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale, parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'articolo 3, comma 1 del presente accordo possono già essere stati acquisiti nel Corso di Laurea triennale in Economia Aziendale L-18 o in Economia e Commercio L-33 (quest'ultima come integrata ai sensi dell'art. 2 comma 5), in aggiunta rispetto ai CFU minimi previsti al precedente art. 2, comma 1, punto a), Tab. 1.

3. Al fine dello svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica), la specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti è assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte negli articoli 2 e 3 del presente accordo, crediti garantiti nei piani didattici rispettivamente delle lauree triennali in Economia Aziendale L-18 e in Economia e commercio L-33 (quest'ultima come integrata ai sensi dell'art. 2 co. 5) e della laurea magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa (LM-77).

Articolo 5. Tirocinio professionale svolto nel corso degli studi magistrali/specialistici.

1. Coloro che sono iscritti al Corso di laurea magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa (LM-77) e che rispettino le condizioni indicate all'articolo 4, comma 1 del presente accordo, possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale.

2. Il tirocinio, anche sotto forma di *stage* inclusi nei piani di studio, di durata non inferiore a 1000 ore, è svolto presso un dottore commercialista o ragioniere commercialista ovvero, sotto la sorveglianza diretta di un professionista iscritto nella sezione A dell'Albo, attraverso altri enti o istituzioni deputati allo svolgimento di attività di carattere formativo-professionale, attività promosse o coordinate dall'Ordine di Verona ovvero di Vicenza ed anche mediante ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione. Qualora il tirocinio si svolga attraverso più modalità indicate nel presente comma, l'Ordine indica il numero di ore da dedicare a ciascuna delle modalità prescelte dal tirocinante.

3. Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.
4. L'Ordine indica un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individua i professionisti presso i quali, o sotto la cui supervisione, dovrà essere svolto il tirocinio.
5. La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso. La verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.
6. Il professionista redige una relazione esprimendo il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea magistrale. Può inoltre essere incluso quale membro esterno nella Commissione di laurea competente a valutare la tesi del tirocinante.
7. Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai precedenti commi, al conseguimento della laurea magistrale in Economia e legislazione d'Impresa (LM-77), per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.
8. L'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Economia e legislazione d'impresa (LM-77) riconosce al tirocinio svolto con le modalità indicate ai commi precedenti almeno 12 crediti formativi universitari.

Articolo 6. Disposizioni transitorie per i corsi dell'ordinamento ex D.M. 3 novembre 1999 n. 509

1. Le disposizioni dei precedenti articoli riferite al Corso di Laurea triennale in Economia aziendale della classe L-18 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*) si applicano anche con riferimento al Corso di Laurea triennale in Economia aziendale della classe 17 (*classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale*).
2. Le disposizioni dei precedenti articoli riferite al Corso di Laurea in Economia e Commercio della classe L-33 (*classe delle lauree in scienze economiche*) si applicano anche con riferimento al Corso di Laurea triennale in Economia e Commercio della classe 28 (*classe delle lauree in scienze economiche*). Verrà tuttavia richiesta un'integrazione del percorso formativo mediante sostenimento di esami supplementari per un numero di CFU e in discipline che saranno puntualmente individuati a cura della Commissione paritetica di cui al precedente art. 2 comma 5.
3. Le disposizioni dei precedenti articoli riferite al Corso di Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa della classe LM-77 (*classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali*) si applicano anche con riferimento al Corso di Laurea Specialistica in Economia e Legislazione d'Impresa della classe 84/S (*classe delle lauree specialistiche in scienze economico-aziendali*). Verrà tuttavia richiesta un'integrazione del percorso formativo mediante sostenimento di esami supplementari per un numero di CFU e in discipline che saranno puntualmente individuati a cura della Commissione paritetica di cui al precedente art. 2 comma 5.

Articolo 7. Disposizioni finali

1. Le parti si impegnano, nel caso si rendesse necessario apportare modifiche all'offerta formativa per esigenze didattiche, organizzative o di adeguamento alla normativa vigente, a salvaguardare la coerenza dei piani didattici dei Corsi di Studio citati nel presente accordo con i requisiti previsti dalla Convenzione quadro MIUR-CNDEC.
2. Le parti si impegnano a garantire agli studenti un'informazione adeguata, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative e ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che

derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il CNDCEC, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

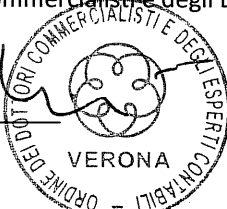
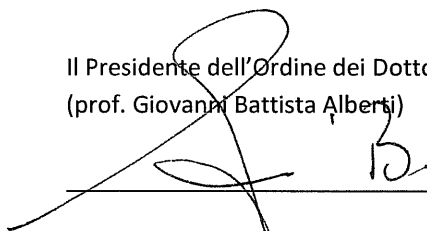
Letto, approvato e sottoscritto.

Verona, li 04 APR. 2011

Il Preside della Facoltà di Economia
(prof. Francesco Rossi)



Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Verona
(prof. Giovanni Battista Alberti)



Il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Vicenza
(dott. Athos Santolin)

